



Giustizia Sportiva

Prot. N. 359/2023

Pos. 4 /2023

DECISIONE n. 002-2022_2023

DECISIONE 2/23

La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dai Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Fabio GULLOTTA – Componente

Avv. ANDREA ORDINE – Componente

Su reclamo pervenuto proposto dall'avv. Gabriele Pezzano per l'atleta Filippo Corniani avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 70/2022-2023 del 10/02/23

all'udienza del Udienza del 21 febbraio 2023 la Corte ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Premessa

Il ricorrente con reclamo acquisito il 15/02/2023 via pec, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale con cui veniva sanzionato per aver CALCIATO LA TRANSENNA a fine partita e disposto " *squalificato dal primo torneo nazionale al quale può partecipare (campionati italiani giovanili U19-U21 del 24-26/02/2023) in quanto recidivo con dec. 54/2022-23*",

Si Riporta e insiste per l'accoglimento di tutte le domande in via cautelare

All'esito dello scioglimento della riserva

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

La CSA

- letto il reclamo ed esaminati i documenti
- visti il referto di gara e la prova video in atti

Motivi della decisione

Omissis

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del reclamo ed in altrettanto parziale riforma della Decisione n. 70 – 2020/2023 emessa dal Giudice Sportivo Nazionale del 10/2/2023, commina all’atleta Filippo Corniani la squalifica dal primo torneo nazionale al quale può partecipare (campionati italiani giovanili U19-U21 del 24-26/02/2023) limitatamente al Torneo di singolo ivi programmato, in quanto recidivo con dec. 54/2022-23.

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 21/2/2023

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU